

Elezioni Politiche e Referendum

Ai sensi della legge 459/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104/2003 i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE votano nella circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum di cui agli art. 75 e 138 della Costituzione.

CATEGORIE DI ELETTORI

Votano all'estero i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e nelle liste elettorali, che abbiano compiuto i 18 anni. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano TEMPORANEAMENTE, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i predetti connazionali. L'opzione sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale (e NON quindi agli uffici consolari) entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale in Italia. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione.

OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA

L'elettore residente all'estero e iscritto all'AIRE che intenda esercitare il diritto di voto in Italia può presentare apposita opzione in tal senso inviando comunicazione scritta all'ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. In caso di elezioni anticipate o di referendum l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Sarà cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicare al Ministero dell'Interno i dati dei connazionali che hanno espresso valida opzione entro la scadenza prevista per legge, affinché i Comuni di iscrizione elettorale possano iscrivere i cittadini nelle liste elettorali sezionali. Questi elettori NON hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione delle agevolazioni di viaggio offerte per i tragitti sul territorio italiano.

STATI IN CUI NON È AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA

Il voto si esprime esclusivamente per corrispondenza negli Stati in cui sussistono le condizioni per la sua organizzazione. Il comma 1-bis dell'articolo 20 della Legge 459/2001 dispone infatti che non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge. In tali Paesi, pertanto, i connazionali residenti e iscritti AIRE nonché coloro che sono temporaneamente presenti come sopra descritto potranno esercitare il proprio diritto di voto soltanto presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. Per assicurare l'effettività del diritto, la Legge prevede per il cittadino residente e iscritto AIRE in uno Stato in cui il voto per corrispondenza sia impossibile o gravemente pregiudizievole, a differenza del caso di scelta volontaria per il voto in Italia, una specifica provvidenza economica.